

Roma, 30 Giugno 2011

Ai Comitati e alle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
Loro Sedi

Protocollo: Segr./CT/MC/mde/7905

CIRCOLARE n. 38

Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell'art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** individuata dalla introduzione della nuova normativa.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque, ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.) è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F..

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e di calcio a cinque.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter, delle N.O.I.F..

Per i calciatori tesserati ai sensi dell'art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in **“quiescenza”**.

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; **per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi**, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione che intenda nuovamente variare l'attività potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

La variazione di attività potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione;il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre **dal giorno successivo** di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciacolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)